Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

FF 2020
www.dirittofederale.admin.ch
La versione elettronica firmata
è quella determinante

Decreto federale

Disegno

che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/ 818 che istituiscono un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE

(Sviluppi dell'acquis di Schengen)

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)[1];
visto il messaggio del Consiglio federale del 2 settembre 2020[2],

decreta:

Art. 1

[1] Sono approvati:

a. lo scambio di note del 19 giugno 2019[3] tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) 2019/817 che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio;

b. lo scambio di note del 19 giugno 2019[4] tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) 2019/818 che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816.

[2] Il Consiglio federale è autorizzato a informare l'Unione europea dell'adempimento dei requisiti costituzionali in relazione con gli scambi di note di cui al capoverso 1, conformemente all'articolo 7 paragrafo 2 lettera b dell'Accordo del 26 ottobre 2004[5]

1 RS **101**
2 FF **2020** 7005
3 RS ...; FF **2020** 7105
4 RS ...; FF **2020** 7107
5 RS **0.362.31**

tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.

Art. 2

La modifica delle leggi federali di cui all'allegato è adottata.

Art. 3

1 Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 141*a* cpv. 2 Cost.).

2 Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore della modifica delle leggi federali di cui all'allegato.

Allegato
(art. 2)

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale del 16 dicembre 2005[6] sugli stranieri e la loro integrazione

Art. 7 cpv. 3, primo periodo, nota a piè di pagina[7]

3 Se, conformemente al codice frontiere Schengen[8], i controlli al confine svizzero sono temporaneamente ripristinati e l'entrata è rifiutata, l'autorità competente per il controllo al confine emana una decisione motivata e impugnabile, mediante il modulo previsto nell'Allegato V Parte B del codice frontiere Schengen. ...

Art. 9a

Ex art. 103

Art. 92a

Ex art. 104

Titolo prima dell'art. 101

Capitolo 14: Trattamento e protezione dei dati

Art. 101 Trattamento dei dati

1 La SEM, le autorità cantonali competenti in materia di migrazione e, nei limiti delle sue competenze, il Tribunale amministrativo federale possono trattare o far trattare dati personali, inclusi dati degni di particolare protezione e profili della personalità, concernenti gli stranieri nonché i terzi coinvolti in procedure secondo la presente legge, purché abbisognino di tali dati al fine di adempiere i loro compiti legali.

6 RS **142.20**
7 FF **2019** 3819
8 Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2019/817, GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27.

2 L'autorità competente per il trattamento dei dati assicura che il trattamento dei dati personali nei sistemi d'informazione della SEM e nei sistemi d'informazione Schengen/Dublino sia proporzionato agli obiettivi perseguiti e limitato a quanto necessario per l'adempimento dei propri compiti.

Art. 102c

Ex art. 105

Art. 102d

Ex art. 106

Art. 102e

Ex art. 107

Titolo prima dell'art. 103

Abrogato

Art. 103

Abrogato

Titolo prima dell'art. 103a[9]

Capitolo 14*a*: Sistemi d'informazione

Sezione 1: Sistema d'informazione sulle entrate rifiutate (sistema INAD)

Art. 103a, rubrica[10]

Abrogata

9 FF **2019** 3819
10 FF **2019** 3819

Titolo prima dell'art. 103b[11]

Sezione 2:
Sistema di ingressi/uscite (EES) e controllo di confine automatizzato

Art. 103b cpv. 1, nota a piè di pagina, 2 lett. a e b^bis^, nonché 4[12]

1 Il sistema di ingressi/uscite (EES) contiene, conformemente al regolamento (UE) 2017/2226[13], i dati personali di cittadini di Stati terzi che entrano nello spazio Schengen per un soggiorno non superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni o ai quali è rifiutata l'entrata nello spazio Schengen.

2 Le seguenti categorie di dati sono trasmesse all'EES mediante l'interfaccia nazionale:

a. i dati di identità dei cittadini di Stati terzi interessati, nonché i dati dei documenti di viaggio;

b^bis.^ i dati riguardanti i visti accordati, se sussiste l'obbligo del visto;

4 I dati dell'EES di cui al capoverso 2 lettere a e b nonché al capoverso 3 sono registrati automaticamente nell'archivio comune di dati di identità (CIR).

Art. 103d, rubrica (concerne soltanto il testo francese) e cpv. 3[14]

3 Per i dati dell'EES registrati nel CIR si applica l'articolo 110*h*.

Art. 104

Abrogato

11 FF **2019** 3819
12 FF **2019** 3819
13 Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011, modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2019/817, GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27.
14 FF **2019** 3819

Titolo prima dell'art. 104a

Sezione 3: Sistema d'informazione sui passeggeri (sistema API) e accesso ai dati sui passeggeri nel singolo caso

Art. 104a, rubrica, nonché cpv. 1bis–4 e 5, frase introduttiva

Scopo e contenuto del sistema d'informazione sui passeggeri e trattamento dei dati

1bis Il sistema API contiene i dati di cui all'articolo 92*a* capoverso 3 e i risultati dei confronti di cui al capoverso 4.

2 Per controllare se le imprese di trasporto aereo adempiono l'obbligo di comunicazione e applicare le sanzioni di cui all'articolo 122*b*, la SEM può consultare nel sistema API, mediante procedura di richiamo, i dati di cui all'articolo 92*a* capoverso 3.

3 Per migliorare i controlli al confine e lottare contro l'entrata illegale nello spazio Schengen e il transito illegale nelle zone di transito internazionali degli aeroporti, le autorità competenti per il controllo delle persone alle frontiere esterne Schengen possono consultare, mediante procedura di richiamo, i dati di cui all'articolo 92*a* capoverso 3 e i risultati dei confronti di cui al capoverso 4.

3bis Se vi è il sospetto che una persona prepari o commetta un reato ai sensi dell'articolo 92*a* capoverso 1bis lettera a, fedpol può consultare nel sistema API, mediante procedura di richiamo, i dati di cui all'articolo 92*a* capoverso 3.

4 I dati di cui all'articolo 92*a* capoverso 3 lettere a e b sono automaticamente e sistematicamente confrontati con i dati del sistema di ricerca informatizzato di polizia RIPOL, del SIS, del SIMIC e della banca dati di Interpol sui documenti di viaggio rubati e smarriti (ASF-SLTD).

5 Dopo l'atterraggio del volo interessato i dati di cui all'articolo 92*a* capoverso 3 e i risultati dei confronti di cui al capoverso 4 possono essere impiegati soltanto per lo svolgimento di un procedimento di diritto penale, d'asilo o in materia di stranieri. Devono essere cancellati:

Art. 104b cpv. 1

1 I dati di cui all'articolo 92*a* capoverso 3 sono trasmessi automaticamente in forma elettronica al SIC.

Capitolo 14: Sezione 3 (art. 105–107)

Abrogata

Titolo prima dell'art. 109a

Sezione 4: Sistema centrale d'informazione visti (C-VIS) e sistema nazionale visti (ORBIS)

Art. 109a, rubrica, nonché cpv. 1[15] e 1bis

Sistema centrale d'informazione visti (C-VIS)

1 Il sistema centrale d'informazione visti (C-VIS) contiene i dati sui visti raccolti da tutti gli Stati per i quali è entrato in vigore il regolamento (CE) n. 767/2008[16].

1bis I dati di identità dei richiedenti il visto, i dati dei documenti di viaggio nonché i dati biometrici del C-VIS sono registrati automaticamente nel CIR.

Art. 109b cpv. 1, 2, frase introduttiva, nonché 2bis–4

1 La SEM gestisce un sistema nazionale visti (ORBIS). Tale sistema è destinato alla registrazione delle domande di visto e all'allestimento dei visti rilasciati dalla Svizzera. Contiene in particolare i dati trasmessi al C-VIS attraverso l'interfaccia nazionale (N-VIS).

2 ORBIS contiene le seguenti categorie di dati riguardanti i richiedenti il visto:

2bis ORBIS contiene inoltre un sottosistema con i fascicoli in forma elettronica dei richiedenti il visto.

3 Per svolgere i loro compiti nella procedura di rilascio del visto, le autorità seguenti sono autorizzate a inserire, modificare o cancellare i dati in ORBIS:

a. la SEM;
b. le rappresentanze svizzere all'estero e le missioni;
c. le autorità cantonali di migrazione competenti in materia di visti e le autorità comunali cui i Cantoni hanno delegato queste competenze;
d. la Segreteria di Stato e la Direzione politica del DFAE;
e. l'Amministrazione federale delle dogane (AFD) e le polizie cantonali, per il rilascio di visti eccezionali.

15 FF **2019** 3819
16 Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS), GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 2019/817, GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27.

4 Le autorità menzionate al capoverso 3 sono tenute a inserire e trattare i dati dei richiedenti il visto da trasmettere al C-VIS conformemente al regolamento (CE) n. 767/2008[17].

Art. 109c, rubrica e frase introduttiva

Consultazione di ORBIS

La SEM può permettere l'accesso online ai dati di ORBIS alle seguenti autorità:

Art. 109d, nota a piè di pagina

Gli Stati membri dell'UE per i quali non è ancora entrato in vigore il regolamento (CE) n. 767/2008[18] possono chiedere informazioni alle autorità di cui all'articolo 109*a* capoverso 3.

Titolo prima dell'art. 109f

Sezione 5: Sistema d'informazione per l'attuazione del ritorno

Titolo prima dell'art. 109k

Sezione 6: Eurodac

Art. 109k

Ex art. 111i

Art. 109k, rubrica

Rilevamento e trasmissione dei dati nell'Eurodac

Art. 109l Comunicazione di dati Eurodac

I dati personali registrati nell'Eurodac non possono essere trasmessi a:

a. uno Stato non vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Dublino[19];
b. organizzazioni internazionali;
c. soggetti di diritto privato.

17 Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 109*a* cpv. 1.
18 Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 109*a* cpv. 1.
19 Tali Accordi sono elencati nell'all. 1 n. 2.

Titolo dopo l'art. 109l

Sezione 7: Sistema di gestione dei fascicoli personali e della documentazione

Art. 109m

Ex art. 110

Titolo prima dell'art. 110

Capitolo 14*b*: Interoperabilità tra i sistemi d'informazione Schengen/Dublino

Sezione 1: Servizio comune di confronto biometrico (sBMS)

Art. 110

1 Il servizio comune di confronto biometrico (sBMS) secondo i regolamenti (UE) 2019/817[20] e (UE) 2019/818[21] contiene dati relativi alle caratteristiche biometriche (template biometrici) ottenuti dai dati biometrici registrati nei seguenti sistemi d'informazione Schengen/Dublino:

a. l'EES;

b. il C-VIS;

c. l'Eurodac;

d. il SIS.

2 Contiene inoltre un riferimento al sistema d'informazione da cui provengono i dati nonché un riferimento alla registrazione in tale sistema.

3 Permette la consultazione trasversale dei sistemi d'informazione Schengen/Dublino di cui al capoverso 1 sulla base di dati biometrici.

20 Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) n. 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio, versione della GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27.

21 Regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816, versione della GU L 135 del 22.5.2019, pag. 85.

Titolo prima dell'art. 110a

Sezione 2: Archivio comune di dati di identità (CIR)

Art. 110a Contenuto dell'archivio comune di dati di identità

1 L'archivio comune di dati di identità (CIR) secondo i regolamenti (UE) 2019/817[22] e (UE) 2019/818[23] contiene i dati di identità, i dati dei documenti di viaggio e i dati biometrici di cittadini di Stati terzi registrati nei seguenti sistemi d'informazione Schengen/Dublino:

a. l'EES;

c. il C-VIS;

d. l'Eurodac.

2 Contiene inoltre un riferimento al sistema d'informazione da cui provengono i dati nonché un riferimento all'effettiva registrazione in tale sistema.

Art. 110b Consultazione del CIR a fini di identificazione

1 Il CIR può essere consultato per identificare:

a. i cittadini di Stati terzi se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 20 paragrafo 1 dei regolamenti (UE) 2019/817[24] e (UE) 2019/818[25];

b. persone ignote in caso di incidenti, catastrofi naturali e atti violenti.

2 Le consultazioni di cui al capoverso 1 lettera a sono ammesse soltanto per prevenire e contrastare l'immigrazione illegale, proteggere la sicurezza e l'ordine pubblici e salvaguardare la sicurezza nazionale.

3 Le autorità seguenti possono effettuare consultazioni:

a. fedpol;

b. le autorità cantonali e comunali di polizia;

c. l'AFD nell'ambito dei suoi compiti di natura doganale e non doganale al fine di proteggere la popolazione e salvaguardare la sicurezza interna.

4 Per le persone di cui al capoverso 1 lettera a, la consultazione è effettuata sulla base dei dati biometrici dell'interessato acquisiti sul posto durante una verifica dell'identità. Se non possono essere usati i dati biometrici dell'interessato o se la consultazione sulla base di tali dati non ha dato esito positivo, la consultazione è effettuata sulla base dei dati di identità o dei dati del documento di viaggio.

22 Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 110 cpv. 1.
23 Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 110 cpv. 1.
24 Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 110 cpv. 1.
25 Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 110 cpv. 1.

5 Per le persone di cui al capoverso 1 lettera b, la consultazione è effettuata sulla base dei dati biometrici.

Art. 110c Consultazione del CIR ai fini dell'individuazione di identità multiple

1 Le autorità seguenti possono consultare i dati e i riferimenti registrati nel CIR per individuare le identità multiple di cittadini di Stati terzi:

a. l'ufficio SIRENE, se è presente un collegamento con una segnalazione nel SIS;

b. l'AFD e le autorità cantonali di polizia nell'ambito dei loro compiti di controllo alle frontiere esterne Schengen, se è presente un collegamento con un fascicolo individuale nell'EES contenente i dati personali di cui agli articoli 16–18 del regolamento (UE) 2017/2226[26];

c. la SEM, le rappresentanze svizzere all'estero e le missioni, le autorità cantonali di migrazione competenti in materia di visti e le autorità comunali cui i Cantoni hanno delegato queste competenze, la Segreteria di Stato e la Direzione politica del DFAE, l'AFD e i posti di confine delle polizie cantonali, se è presente un collegamento con un fascicolo individuale nel C-VIS.

2 Se nel CIR è presente un collegamento tra dati di più sistemi d'informazione che indica una frode di identità, le autorità possono consultare i dati e i riferimenti registrati nel CIR, nella misura in cui hanno accesso al CIR, all'EES, al C-VIS, all'Eurodac o al SIS in virtù della presente legge o della legge federale del 13 giugno 2008[27] sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione.

Art. 110d Consultazione del CIR ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo o altri reati gravi

1 Il CIR può essere consultato in singoli casi ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo o altri reati gravi, se le condizioni di cui all'articolo 22 capoverso 1 dei regolamenti (UE) 2019/817[28] e (UE) 2019/818[29] sono adempiute.

2 Le autorità seguenti possono effettuare tali consultazioni:

a. fedpol;

b. il SIC;

c. il Ministero pubblico della Confederazione;

d. le autorità cantonali di polizia e di perseguimento penale nonché le autorità di polizia delle Città di Zurigo, Winterthur, Losanna, Chiasso e Lugano.

26 Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 103*b* cpv. 1; FF **2019** 3819.
27 RS **361**
28 Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 110 cpv. 1.
29 Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 110 cpv. 1.

3 Se dalla consultazione risulta che nel CIR sono registrati dati, il risultato viene visualizzato come riferimento al sistema d'informazione Schengen/Dublino interessato.

4 Per ottenere i dati del sistema d'informazione interessato, le autorità di cui al capoverso 1 devono richiederli alla Centrale operativa di fedpol. Si applicano le condizioni e le procedure previste per il sistema d'informazione in questione.

Titolo prima dell'art. 110e

Sezione 3: Portale di ricerca europeo (ESP)

Art. 110e

1 Il portale di ricerca europeo (ESP) secondo i regolamenti (UE) 2019/817[30] e (UE) 2019/818[31] permette la consultazione trasversale dell'EES, del C-VIS, dell'Eurodac, del SIS, delle banche dati Stolen and Lost Travel Documents (SLTD) e Travel Documents Associated with Notices (TDAWN) di Interpol, dei dati Europol nonché del CIR.

2 Le autorità che hanno accesso ad almeno uno dei sistemi d'informazione di cui al capoverso 1 possono accedere, mediante procedura di richiamo, all'ESP.

3 La consultazione è effettuata sulla base dei dati di identità, dei dati dei documenti di viaggio o dei dati biometrici.

4 Le autorità possono visualizzare soltanto i dati provenienti dai sistemi d'informazione di cui al capoverso 1 cui sono autorizzate ad accedere nonché il tipo di collegamento tra i dati secondo gli articoli 30–33 dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818.

Titolo prima dell'art. 110f

Sezione 4: Rilevatore di identità multiple (MID)

Art. 110f Contenuto del rilevatore di identità multiple (MID)

1 Il rilevatore di identità multiple (MID) secondo i regolamenti (UE) 2019/817[32] e (EU) 2019/818[33] serve a svolgere le verifiche di identità e a contrastare la frode di identità.

2 Se sono registrati o aggiornati dati nell'EES, nel C-VIS, nel SIS o nell'Eurodac, viene automaticamente avviata una procedura di rilevazione delle identità multiple nel CIR e nel SIS.

30 Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 110 cpv. 1.
31 Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 110 cpv. 1.
32 Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 110 cpv. 1.
33 Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 110 cpv. 1.

3 Tale procedura di rilevazione consiste nel confrontare i seguenti dati con i dati già registrati nel CIR e nel SIS:

a. per l'sBMS: i template biometrici;

b. per l'ESP: i dati di identità e i dati dei documenti di viaggio.

4 Se tra i dati esiste un collegamento secondo gli articoli 30–33 dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818, nel MID viene creato e registrato un fascicolo di conferma dell'identità secondo l'articolo 34 di tali regolamenti.

Art. 110g Verifica manuale delle identità diverse nel MID

1 Le autorità di cui all'articolo 110*c* capoverso 1 possono accedere ai dati registrati nel MID ai fini della verifica manuale delle identità diverse.

2 Per la verifica manuale delle identità diverse è competente l'autorità che ha registrato o aggiornato i dati nei sistemi d'informazione Schengen/Dublino di cui all'articolo 110*f* capoverso 2. In caso di collegamenti con segnalazioni nel SIS riguardanti il settore di polizia è competente l'Ufficio SIRENE.

3 La verifica manuale delle identità diverse è eseguita conformemente all'articolo 29 dei regolamenti (UE) 2019/817[34] e (UE) 2019/818[35].

4 Se nell'ambito di una verifica manuale si accerta l'esistenza di un'identità multipla illecita o che una persona è registrata in più sistemi d'informazione Schengen/Dublino, la procedura è retta rispettivamente dagli articoli 32 e 33 dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818.

Titolo prima dell'art. 110h

Sezione 5: Comunicazione dei dati e responsabilità per il trattamento di dati

Art. 110h Comunicazione di dati dell'sBMS, del CIR e del MID

La comunicazione di dati dell'sBMS, del CIR e del MID è retta dall'articolo 50 dei regolamenti (UE) 2019/817[36] e (UE) 2019/818[37].

34 Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 110 cpv. 1.
35 Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 110 cpv. 1.
36 Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 110 cpv. 1.
37 Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 110 cpv. 1.

Art. 110i Responsabilità per il trattamento di dati nell'sBMS, nel CIR e nel MID

La responsabilità per il trattamento di dati nell'sBMS, nel CIR e nel MID è retta dall'articolo 40 dei regolamenti (UE) 2019/817[38] e (UE) 2019/818[39].

Titolo prima dell'art. 111a

Capitolo 14*c*: Protezione dei dati nell'ambito degli Accordi di associazione alla normativa di Schengen

Art. 111c cpv. 3

3 Gli articoli 109*l*, 111*a* e 111*d* si applicano per analogia.

Art. 111d cpv. 5 e 111f

Abrogati

Capitolo 14c (art. 111i)

Abrogato

Art. 120d Trattamento indebito di dati personali nei sistemi d'informazione[40]

È punito con la multa chi intenzionalmente, quale collaboratore di un'autorità competente per il trattamento dei dati, tratta i dati personali:

a. di ORBIS o del C-VIS per uno scopo diverso da quelli di cui agli articoli 109*a*–109*d*;
b. dell'EES per uno scopo diverso da quelli di cui agli articoli 103*c* e 103*d*;
c. del CIR per uno scopo diverso da quelli di cui agli articoli 110*a*–110*d*;
d. del MID per uno scopo diverso da quelli di cui agli articoli 110*f* e 110*g*.

Art. 122b cpv. 2

2 Una violazione dell'obbligo di comunicazione è presunta se l'impresa di trasporto aereo non trasmette tempestivamente i dati di cui all'articolo 92*a* capoverso 3 oppure se i dati trasmessi sono incompleti o errati.

38 Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 110 cpv. 1.
39 Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 110 cpv. 1.
40 FF **2019** 3819

Art. 122c cpv. 3 lett. b

3 La procedura è retta dalla legge federale del 20 dicembre 1968[41] sulla procedura amministrativa. Il procedimento deve essere avviato:

b. in caso di violazione dell'obbligo di comunicazione: entro due anni dalla data in cui i dati avrebbero dovuto essere trasmessi conformemente all'articolo 92*a* capoverso 1.

Art. 126 cpv. 5

5 L'articolo 102*e* vale unicamente per gli accordi di transito e di riammissione conclusi dopo il 1° marzo 1999.

2. Legge federale del 20 giugno 2003[42] sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo

Art. 1 cpv. 2

2 Sono fatti salvi gli articoli 9*a*, 92*a*, 101, 102, 102*c*–102*e*, 109*k*–109*m,* 111*a*–111*d* della legge federale del 16 dicembre 2005[43] sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI), gli articoli 96–99, 102–102a^{bis} e 102*b*–102*e* della legge del 26 giugno 1998[44] sull'asilo (LAsi) nonché l'articolo 44 della legge del 20 giugno 2014[45] sulla cittadinanza (LCit).

Art. 15 Comunicazione all'estero

La comunicazione di dati all'estero è retta dall'articolo 6 LPD[46], dagli articoli 102*c*–102*e,* 109*k,* 109*l* e 111*a*–111*d* LStrI[47] nonché dagli articoli 97, 98, 102a^{bis}, 102*b* e 102*c* LAsi[48].

41 RS **172.021**
42 RS **142.51**
43 RS **142.20**
44 RS **142.31**
45 RS **141.0**
46 RS **235.1**
47 RS **142.20**
48 RS **142.31**

3. Legge del 14 marzo 1958[49] sulla responsabilità (LResp)

Titolo prima dell'art. 19a

Capo V*a*: Responsabilità per danni derivanti dall'esercizio o dall'uso dei sistemi d'informazione Schengen/Dublino o delle loro componenti

Art. 19a cpv. 1 e 1bis

1 La Confederazione risponde del danno causato illecitamente a terzi da una persona al servizio della Confederazione o di un Cantone in seguito all'esercizio o all'uso di uno dei sistemi d'informazione Schengen/Dublino o di una delle sue componenti.

1bis Per sistema d'informazione Schengen/Dublino o per una delle sue componenti si intendono:

a. il sistema d'informazione Schengen;
b. il sistema di ingressi/uscite;
c. il sistema centrale d'informazione visti;
d. l'archivio comune di dati di identità;
e. il portale di ricerca europeo;
f. il rilevatore di identità multiple;
g. l'Eurodac.

Art. 19b

1 La Confederazione risponde del danno causato a terzi senza che sia necessario provare l'illiceità, se:

a. l'autorità di un altro Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen o Dublino, nell'esercizio o nell'uso di uno dei sistemi d'informazione Schengen/Dublino o di una delle sue componenti, ha registrato dati in modo errato o indebito; e
b. sulla base di tale trattamento dei dati, una persona al servizio della Confederazione o di un Cantone ha causato il danno nell'esercizio delle sue funzioni.

2 Gli Accordi di associazione alla normativa di Schengen e Dublino sono elencati nell'allegato.

Allegato

Alla presente legge è aggiunto un allegato secondo la versione qui annessa.

49 RS **170.32**

4. Legge federale del 13 giugno 2008[50] sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione (LSIP)

Art. 2 Campo d'applicazione

La presente legge si applica al trattamento dei dati da parte delle autorità federali e cantonali nei:

a. seguenti sistemi d'informazione di polizia:
   1. rete dei sistemi d'informazione di polizia (art. 9–14),
   2. sistema di ricerca informatizzato di polizia (art. 15),
   3. registro nazionale di polizia (art. 17),
   4. sistema di gestione delle pratiche e degli atti dell'Ufficio federale di polizia (fedpol) (art. 18);
b. seguenti sistemi d'informazione Schengen/Dublino e nelle loro componenti:
   1. parte nazionale del Sistema d'informazione Schengen (N-SIS) (art. 16),
   2. servizio comune di confronto biometrico (sBMS) (art. 16*a*),
   3. portale di ricerca europeo (ESP) (art. 16*b*),
   4. rilevatore di identità multiple (MID) (art. 16*c*).

Titolo prima dell'articolo 15

Sezione 3: Sistema di ricerca informatizzato di polizia

Titolo prima dell'articolo 16

Sezione 3*a*: Sistemi d'informazione Schengen/Dublino

Art. 16 cpv. 1, primo periodo (concerne soltanto il testo francese) e 2 lett. b

2 Il N-SIS serve a sostenere gli uffici federali e cantonali nell'adempimento dei compiti seguenti:

b. ordinare e controllare i divieti d'entrata nei confronti di persone che non sono cittadini di uno Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen secondo l'allegato 3;

50 RS **361**

Art. 16a Servizio comune di confronto biometrico

1 Il servizio comune di confronto biometrico (sBMS) secondo i regolamenti (UE) 2019/817[51] e (UE) 2019/818[52] contiene i dati relativi alle caratteristiche biometriche (template biometrici) ottenuti dai dati biometrici registrati nei seguenti sistemi d'informazione Schengen/Dublino:

a. il Sistema d'informazione Schengen (SIS);

b. il sistema di ingressi/uscite (EES);

c. il sistema centrale d'informazione visti (C-VIS);

d. l'Eurodac.

2 Contiene inoltre un riferimento al sistema d'informazione da cui provengono i dati nonché un riferimento all'effettiva registrazione in tale sistema.

3 Permette la consultazione trasversale dei sistemi d'informazione di cui al capoverso 1 sulla base di dati biometrici.

Art. 16b Portale di ricerca europeo

1 Il portale di ricerca europeo (ESP) secondo i regolamenti (UE) 2019/817[53] e (UE) 2019/818[54] permette la consultazione trasversale del SIS, dell'EES, del C-VIS, dell'archivio comune di dati di identità (CIR) e dell'Eurodac ai sensi degli articoli 103*b*, 109*a*, 109*k* e 110*a* della legge federale del 16 dicembre 2005[55] sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI), delle banche dati Stolen and Lost Travel Documents (SLTD) e Travel Documents Associated with Notices (TDAWN) di Interpol nonché dei dati Europol.

2 Le autorità che hanno accesso ad almeno uno dei sistemi d'informazione di cui al capoverso 1 possono accedere, mediante procedura di richiamo, all'ESP.

3 La consultazione è effettuata sulla base dei dati di identità, dei dati dei documenti di viaggio o dei dati biometrici.

51 Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) n. 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio, versione della GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27.

52 Regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816, versione della GU L 135 del 22.5.2019, pag. 85.

53 Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 16*a* cpv. 1.

54 Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 16*a* cpv. 1.

55 RS **142.20**

4 Le autorità possono visualizzare soltanto i dati provenienti dai sistemi d'informazione di cui al capoverso 1 cui sono autorizzate ad accedere nonché il tipo di collegamento tra i dati secondo gli articoli 30–33 dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818.

Art. 16c Rilevatore di identità multiple

1 Il rilevatore di identità multiple (MID) secondo i regolamenti (UE) 2019/817[56] e (EU) 2019/818[57] serve a svolgere le verifiche di identità e a contrastare la frode di identità.

2 Se sono registrati o aggiornati dati nel SIS, nell'EES, nel C-VIS o nell'Eurodac, viene automaticamente avviata una procedura di rilevazione delle identità multiple nel CIR e nel SIS.

3 Tale procedura di rilevazione consiste nel confrontare i seguenti dati con i dati già registrati nel CIR e nel SIS:

a. per l'sBMS: i template biometrici;

b. per l'ESP: i dati di identità e i dati dei documenti di viaggio.

4 Se tra i dati esiste un collegamento secondo gli articoli 30–33 dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818, nel MID viene creato e registrato un fascicolo di conferma dell'identità secondo l'articolo 34 di tali regolamenti.

Art. 16d Verifica manuale delle identità diverse nel MID

1 Le autorità di cui all'articolo 110*c* capoverso 1 LStrI[58] possono accedere ai dati registrati nel MID ai fini della verifica manuale delle identità diverse.

2 Per la verifica manuale delle identità diverse è competente l'autorità che ha registrato o aggiornato i dati nei sistemi d'informazione Schengen/Dublino di cui all'articolo 2 lettera b. In caso di collegamenti con segnalazioni nel SIS riguardanti il settore di polizia è competente l'Ufficio SIRENE.

3 La verifica manuale delle identità diverse è eseguita conformemente all'articolo 29 dei regolamenti (UE) 2019/817[59] e (UE) 2019/818[60].

4 Se nell'ambito di una verifica manuale si accerta l'esistenza di un'identità multipla illecita o che una persona è registrata in più sistemi d'informazione Schengen/Dublino, la procedura è retta rispettivamente dagli articoli 32 e 33 dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818.

56 Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 16*a* cpv. 1.
57 Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 16*a* cpv. 1.
58 RS **142.20**
59 Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 16*a* cpv. 1.
60 Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 16*a* cpv. 1.

Art. 16e Comunicazione di dati dell'sBMS, del CIR e del MID

La comunicazione di dati dell'sBMS, del CIR e del MID è retta dall'articolo 50 dei regolamenti (UE) 2019/817[61] e (UE) 2019/818[62].

Art 16f Responsabilità per il trattamento di dati nell'sBMS, nel CIR e nel MID

La responsabilità per il trattamento di dati nell'sBMS, nel CIR e nel MID è retta dall'articolo 40 dei regolamenti (UE) 2019/817[63] e (UE) 2019/818[64].

Titolo prima dell'articolo 17

Sezione 3*b*: Altri sistemi d'informazione di polizia

Allegato

Alla presente legge è aggiunto un allegato 3 secondo la versione qui annessa.

61 Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 16*a* cpv. 1.
62 Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 16*a* cpv. 1.
63 Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 16*a* cpv. 1.
64 Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 16*a* cpv. 1.

Allegato relativo alla modifica della LResp
(art. 2 / allegato, cifra 3)

Allegato
(art. 19*b* cpv. 2)

Accordi di associazione alla normativa di Schengen e di Dublino

1. Accordi di associazione alla normativa di Schengen

Gli Accordi di associazione alla normativa di Schengen comprendono:

a. l'Accordo del 26 ottobre 2004[65] tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (AAS);

b. l'Accordo del 26 ottobre 2004[66] sotto forma di scambio di lettere tra il Consiglio dell'Unione europea e la Confederazione Svizzera concernente i comitati che assistono la Commissione europea nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi;

c. la Convenzione del 22 settembre 2011[67] tra l'Unione europea e la Repubblica d'Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e la Confederazione Svizzera sulla partecipazione di tali Stati ai lavori dei comitati che assistono la Commissione europea nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi per quanto riguarda l'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen;

d. l'Accordo del 17 dicembre 2004[68] tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia;

e. l'Accordo del 28 aprile 2005[69] tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo delle parti dell'acquis di Schengen basate sulle disposizioni del titolo IV del Trattato che istituisce la Comunità europea;

65 RS **0.362.31**
66 RS **0.362.1**
67 RS **0.362.11**
68 RS **0.362.32**
69 RS **0.362.33**

f. il Protocollo del 28 febbraio 2008[70] tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Confederazione Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.

2. Accordi di associazione alla normativa di Dublino

Gli Accordi di associazione alla normativa di Dublino comprendono:

a. l'Accordo del 26 ottobre 2004[71] tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (AAD);

b. l'Accordo del 17 dicembre 2004[72] tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia;

c. il Protocollo del 28 febbraio 2008[73] tra la Confederazione Svizzera, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein dell'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli stati membri o in Svizzera;

d. il Protocollo del 28 febbraio 2008[74] tra la Confederazione Svizzera, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli stati membri o in Svizzera.

70 RS **0.362.311**
71 RS **0.142.392.68**
72 RS **0.362.32**
73 RS **0.142.393.141**
74 RS **0.142.395.141**

Allegato relativo alla modifica della LSIP
(art. 2 / allegato, cifra 4)

Allegato 3
(art. 16 cpv. 2 lett. b)

Accordi di associazione alla normativa di Schengen

Gli Accordi di associazione alla normativa di Schengen comprendono:

a. l'Accordo del 26 ottobre 2004[75] tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (AAS);

b. l'Accordo del 26 ottobre 2004[76] sotto forma di scambio di lettere tra il Consiglio dell'Unione europea e la Confederazione Svizzera concernente i comitati che assistono la Commissione europea nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi;

c. la Convenzione del 22 settembre 2011[77] tra l'Unione europea e la Repubblica d'Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e la Confederazione Svizzera sulla partecipazione di tali Stati ai lavori dei comitati che assistono la Commissione europea nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi per quanto riguarda l'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen;

d. l'Accordo del 17 dicembre 2004[78] tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia;

e. l'Accordo del 28 aprile 2005[79] tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo delle parti dell'acquis di Schengen basate sulle disposizioni del titolo IV del Trattato che istituisce la Comunità europea;

f. il Protocollo del 28 febbraio 2008[80] tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della

75 RS **0.362.31**
76 RS **0.362.1**
77 RS **0.362.11**
78 RS **0.362.32**
79 RS **0.362.33**
80 RS **0.362.311**

Confederazione Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.